

Ordinanza municipale concernente la gestione dei posteggi pubblici

(del 12 ottobre 2020)

Il Municipio di Cevio, richiamati

- l'articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- il **Regolamento comunale concernente la gestione dei posteggi pubblici del 16 dicembre 2019**;
- e ogni altra normativa al caso applicabile;

ordina:

Posteggio
Zone bianche

Art. 1 ¹ Nelle zone bianche di regola il posteggio è gratuito e a tempo indeterminato.

² In zona bianca, sono fissati i seguenti posteggi a pagamento mediante parchimetro collettivo o altro simile impianto tecnico:

- a) posteggio presso la Scuola media di Cevio, di proprietà del Cantone ma con diritto d'uso per 24 posti auto a favore del Comune, con conseguente suddivisione dei relativi proventi tra Cantone e Comune nella misura del 50% ciascuno, così come da apposito accordo sottoscritto tra le parti in data 02/07.09.2020;
- b) posteggio in costruzione a Foroglio, Valle Bavona.

Posteggio - Zone blu

Art. 2 ¹ Dopo relativa procedura d'approvazione, sono fissate le seguenti zone blu di posteggio, utilizzabili come a normativa specifica vigente in materia:

- a) Bignasco: posteggio P1-BI piazza della chiesa
posti auto a disposizione no. **13** – in abbonamento al massimo **8** posti
- b) Cavergho: posteggio P7-CA piazza della chiesa
posti auto a disposizione no. **16** – in abbonamento al massimo **10** posti
- c) Cavergho: posteggio P8-CA stabile comunale multiuso
posti auto a disposizione no. **3** – in abbonamento al massimo **2** posti
- d) Cevio: posteggio P1-CE piazzetta fermata bus
posti auto a disposizione no. **10** – in abbonamento al massimo **6** posti
- e) Cevio: posteggio P2-CE piazza
posti auto a disposizione no. **15** – in abbonamento al massimo **9** posti
- f) Cevio: posteggio P3-CE palazzo comunale
posti auto a disposizione no. **20** – in abbonamento al massimo **12** posti
- g) Cevio: posteggio P7-CE chiesa parrocchiale, cimitero
posti auto a disposizione no. **5** – in abbonamento al massimo **3** posti

² Nelle zone blu possono essere riservati posteggi in abbonamento nel limite del 60% dei posti auto a disposizione nell'area di posteggio, con arrotondamento alla frazione superiore. I posteggi concessi in abbonamento non hanno limitazioni di tempo.

³ Nelle zone blu il posteggio è di principio gratuito tranne nei casi concessi in abbonamento o che beneficiano di particolari autorizzazioni.

**Zona gialla speciale
alla Gerascia di Cevio**

Art. 3 In zona Gerascia (Gerre di sotto) sezione RFD Cevio, su fondo di proprietà del Patriziato di Cevio-Linescio (mappale no. 1030), l'area pavimentata esistente è considerata zona gialla per posteggi di servizio e viene accettata la sosta temporanea, a titolo gratuito, dei veicoli limitatamente alle esigenze agricole e di gestione del territorio, come pure per chi si reca in chiesa parrocchiale o in cimitero, oppure in caso di manifestazioni o eventi particolari, oppure per altre esigenze autorizzate dal Municipio.

**Autorizzazioni -
contrassegno**

Art. 4 ¹ Le richieste per il rilascio di autorizzazioni di posteggio in abbonamento mensile o annuale nelle zone bianche a pagamento oppure nelle zone blu, sono da inoltrare al Municipio mediante l'apposito formulario ottenibile presso l'Ufficio tecnico comunale oppure scaricabile dal sito **www.cevio.ch**. Le richieste devono essere motivate.

² L'autorizzazione, se concessa, è convalidata con il rilascio di un contrassegno con validità mensile o annuale a dipendenza della richiesta presentata.

³ Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza.

⁴ L'autorizzazione è valida unicamente per il posteggio per il quale è stata concessa e non dà diritto alla riservazione di un posto auto ma permette unicamente di usufruire degli stalli liberi.

⁵ Le autorizzazioni giunte a scadenza, su richiesta, possono essere rinnovate più volte, nel limite dei posteggi a disposizione e delle priorità di concessione.

Limitazioni

Art. 5 ¹ Per il posteggio a pagamento in zona bianca presso la Scuola media di Cevio le autorizzazioni in abbonamento sono concesse unicamente ai residenti nel nucleo di Cevio vecchio.

² L'autorizzazione non è concessa per i veicoli o altri mezzi di trasporto non regolarmente targati o provvisti di targa trasferibile.

³ Non possono usufruire di autorizzazioni di posteggio i mezzi pesanti e in generale tutti i veicoli di lavoro, fatta eccezione per le automobili.

⁴ In caso di carenza di posteggi a disposizione oppure in presenza di richieste non sufficientemente motivate oppure per esigenze di polizia, il Municipio può negare la concessione.

Tariffe

Art. 6 ¹ Sono fissate le seguenti tariffe:

- a) parchimetri o cassa automatica
 - per ogni ora CHF 1.00
 - tariffa giornaliera CHF 5.00
- b) abbonamenti in zona bianca o blu, senza posto riservato, per veicolo
 - mensile CHF 30.00
 - annuale CHF 300.00

² Il pagamento è dovuto anticipatamente all'uso, per le autorizzazioni come a relativa fatturazione emessa dall'Amministrazione comunale.

³ Non è data disdetta dell'autorizzazione e non è dato rimborso della tariffa pagata. Per giustificati motivi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento specifico, il Municipio può autorizzare il trasferimento a terzi dell'autorizzazione concessa.

⁴ Il mancato pagamento della tariffa dovuta per abbonamenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Infrazioni e sanzioni

Art. 7 ¹ Le infrazioni alla segnaletica esposta e alle norme generali della circolazione stradale sono sanzionate dai competenti Organi di polizia in applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

² Nel caso di veicoli o altri mezzi di trasporto posteggiati in modo abusivo, non conforme e/o senza regolare autorizzazione, è data competenza al Municipio d'intervenire per regolarizzare la situazione.

³ I contravventori al presente ordinanza possono essere sanzionati, oltre che con l'eventuale revoca dell'autorizzazione, con una multa da CHF 100.00 fino ad un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo di applicare il principio di proporzionalità in rapporto alla gravità dell'infrazione e alla recidività.

⁴ La contravvenzione è applicata a norma degli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Rimedi di diritto

Art. 8 ¹ Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione oggetto di contestazione.

² Contro le decisioni su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, a norma degli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale.

Norma integrativa

Art. 9 Per quanto non contemplato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente la gestione dei posteggi pubblici del 16 dicembre 2019.

Entrata in vigore

Art. 10 La presente ordinanza, una volta cresciuta in giudicato, è applicata con effetto dal 01 gennaio 2021.

Data di pubblicazione: 28 ottobre 2020

Municipio di Cevio

ris.mun.no. 693 / 12.10.2020

Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 693 del 12 ottobre 2020.

Pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a contare dal 28 ottobre 2020.

A norma dell'articolo 208 e seguenti della Legge organica comunale, contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.